

40298-22

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
esmettere la generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 130/03 in quanto  
 dispensa d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

ROSSELLA CATENA  
LUCA PISTORELLI  
ANGELO CAPUTO  
PIERANGELO CIRILLO  
ANNA MAURO

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 1346/2022  
UP - 17/05/2022  
R.G.N. 1718/2022

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nata a (omissis)

avverso la sentenza del 21/07/2021 della CORTE DI APPELLO di PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale, ETTORE  
PEDICINI, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 29 giugno 2017, il Giudice per l'udienza preliminare del  
Tribunale di Palermo, all'esito di giudizio abbreviato, aveva assolto (omissis)  
dal reato di atti persecutori, commessi in danno di (omissis), con il quale, in  
passato, aveva intrattenuto una relazione extraconiugale.

La Corte di appello di Palermo, a seguito di impugnazione della parte civile, con sentenza pronunciata il 21 luglio 2021, ha riformato, ai soli effetti civili, la sentenza di primo grado riconoscendo la responsabilità dell'imputata, condannata al risarcimento dei danni.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1 Con un primo motivo, deduce l'inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 533, 581 e 591 cod. proc. pen.

Sostiene che l'atto di appello sarebbe stato privo del necessario requisito della specificità e che, conseguentemente, il giudice di secondo grado ne avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità.

2.2 Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, l'inosservanza di norme processuali e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 612-bis cod. pen., 533 cod. proc. pen. e al canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Sostiene che il giudice di appello, nel ribaltare la decisione di primo grado, non avrebbe fornito una motivazione rafforzata, limitandosi a effettuare una diversa valutazione delle prove, senza spiegare i motivi per cui il giudizio di primo grado sarebbe stato incompleto e irrazionale.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di accogliere il ricorso e annullare con rinvio la sentenza.

4. La parte civile chiesto di rigettare il ricorso.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

L'atto di appello, invero, non era affatto generico: si confrontava con la sentenza di primo grado, contestandola specificamente nella parte in cui aveva ritenuto insussistente l'evento, evidenziando, inoltre, che la ricostruzione della persona offesa era avvalorata da un teste "terzo", mentre non risultavano attendibili le dichiarazioni rese dall'imputata.

1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Va, anzitutto, evidenziato che la Corte di appello ha rinnovato l'istruttoria, escutendo sia il <sup>(omissis)</sup> che la moglie ( (omissis) ).

Nella sentenza impugnata, sono analizzate e vagliate le dichiarazioni della persona offesa, che vengono ritenute intrinsecamente attendibili e riscontrate dalle dichiarazioni rese dalla moglie, dal figlio e dalla fidanzata del figlio.

Va, d'altronde, rilevato che la motivazione della sentenza di appello che "ribalta" la decisione assolutoria di primo grado deve essere proporzionata al contenuto motivazionale del provvedimento riformato (Sez. 5, n. 12783 del 24/01/2017, Caterino, Rv. 269595).

Ebbene, nel caso in esame, la sentenza di primo grado motivava l'assoluzione facendo, essenzialmente, riferimento all'asserita mancanza dell'evento. Il giudice di primo grado, in particolare, aveva ritenuto che lo stato d'ansia derivato al (omissis) in conseguenza della vicenda in esame non sarebbe stato causato dalla condotta della (omissis) bensì <<dal clima instauratosi all'interno del suo nucleo familiare a seguito della scoperta della relazione extraconiugale>>.

La sentenza di appello si è confrontata specificamente con tale motivazione, ritenendola contraddetta dall'istruttoria – dalla quale emergeva che il grave stato d'ansia della persona offesa andava, invece, ricondotto all'assillante condotta persecutoria dell'imputata – nonché dalla circostanza che i componenti del nucleo familiare del (omissis) già da tempo erano venuti a conoscenza della relazione extraconiugale.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

La ricorrente, altresì, è tenuta alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla costituita parte civile, che vanno liquidate complessivamente in euro 3.510,00, oltre accessori di legge.

3. La natura dei rapporti oggetto della vicenda impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, (omissis) , che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 17/05/2022.

Il Consigliere estensore

Pierangelo Cirillo



Il Presidente

Rossella Catena



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



oggi, **25 OTT 2022**  
IL CANCELLIERE ESPERTO  
Simona Torini

